



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 184 del Registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA

Ufficio
del 13-07-2019 N.109

Oggetto: AFFIDAMENTO PROVVISORIO ESPLETAMENTO SERVIZI COMU= NALI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPAZZATURA STRADE CAPOLUOGO, PULIZIA EDIFICI COMU= NALI E COLLABORAZIONE SERVIZI CIMITERIALI - PERIO=

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E DEI SERVIZI

Visto il Decreto Sindacale di assegnazione delle Responsabilità dei servizi e degli uffici pubblici n.2/2019 del 06.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

smart CIG: ZC02930701

RICORDATO e considerato che il Comune di Micigliano, tra i suoi dipendenti, non ha operai generici o qualificati che possano effettuare l'espletamento dei seguenti servizi esterni comunali di sua spettanza tra cui:

- Decespugliamento e raccolta sfalci di tutti le aree verdi comunali, comprese le scarpate comunali quando l'erba raggiunge l'altezza da taglio (compreso Cimitero Comunale, campo sportivo polivalente, giardini comunali, ecc....) con esclusione degli immobili locati a terzi, quando locati;
- Eliminazione erbacce dai muri di contenimento e muretti comunali quando l'erba raggiunge l'altezza da taglio;
- Servizio di spazzatura strade comunali capoluogo e relativa raccolta materiale di risulta effettuato in modo tale da assicurare il decoro urbano in qualunque periodo dell'anno in tutte le strade del capoluogo ed all'occorrenza di quelle nella località case sparse di Micigliano tenendo conto delle condizione atmosferiche locali. La spazzatura comprende

anche le aree cimiteriali, l'abbazia in caso di non locazione e tutti i cortili di proprietà comunale salvo il caso di locazione degli stessi a terzi;

- Servizio di manutenzione verde pubblico, giardini e parchi inerentemente il mantenimento della pulizia il decoro urbano;
- Servizio potatura verde pubblico;
- Servizio di piantumazione e trapianto piccole essenze dove indicato dall'Ente;
- Cura delle essenze poste nei vasi di arredo urbano del capoluogo;
- Servizio di pulizia interna edifici di proprietà comunale e relativi cortili se esistenti;
- Servizio di sgombero locali di proprietà comunali da eventuali materiali di risulta presenti;
- Servizio di collaborazione sistemazione materiale di archivi comunali;
- Espletamento di Servizi cimiteriali quali: Collaborazione con necroforo per operazioni di esumazione ed estumazione (apertura e chiusura tombe) e Tumulazione in loculo o in tomba di salme;
- Sostituzione luci votive cimiteriali fornite dall'Ente;
- Manutenzioni beni comunali ad esclusione di quelli già affidati con precedenti contratti di appalto.

CONSIDERATA la volontà dell'amministrazione di affidare i servizi sopra elencati come stabilito nella deliberazione di G.M. n.55 del 12.07.2019 e nell'allegato capitolato d'oneri;

CONSIDERATO che l'importo dei servizi da porre a base della presente procedura di affidamento, è stato stimato in euro 13.328,00 netto annuo (tredicimilatrecentoventotto) e che quindi risulta contenuto all'interno della fascia di importo prescritta dall'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici (importo inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa) per cui è possibile procedere all'affidamento diretto del presente servizio;

RITENUTO di dover dare corso alla procedura per l'affidamento all'esterno dell'Ente del suddetto contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti pubblici, garantendo la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficacia, proporzionalità e correttezza;

CONSIDERATO, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche proprie del servizio in parola ed alle linee guida emanate dall'ANAC in merito ai contratti sotto soglia comunitaria, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per l'affidamento diretto del medesimo, aggiudicandolo con il criterio del minor prezzo ad un operatore economico individuato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

VISTO l'art. 9 comma 3 primo periodo del decreto legge 24.04.2014 n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23.06.2014 n.89 il quale prevede: "*Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal*

decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

(comma modificato dall'art. 39, comma 3-bis, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 499, legge n. 208 del 2015)

VISTO l'art.1 del D.P.C.M. 24.12.2015 - Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie e che recita:

"1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per gli anni 2016 e 2017 sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

.....

punto 17- categoria: pulizia degli immobili – importo di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità conservative centrali;

punto 19 – categoria: manutenzione immobili e impianti - importo di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità conservative centrali;

2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

.....

CONSIDERATO che l'importo del presente servizio risulta inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii e quindi è possibile procedere all'individuazione dell'operatore economico affidatario anche non attraverso il mercato elettronico;

VISTO che dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e dalla direttiva comunitaria 2014/24/EU, è entrato in vigore, per tutte le stazioni appaltanti, l'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

CONSIDERATO che la nota ANCI del 19.10.2018, puntualizza che in assenza di una piattaforma di e-procurement, ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri, e quindi, nelle more del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui all'art.52 del D.Lvo 50/2016;

DATO ATTO che in data 25.10.2018 prot. n. 2328, il Comune di Micigliano ha espresso la volontà di entrare nella costituenda piattaforma elettronica di e-procurement della V Comunità Montana del Montepiano Reatino che offrirebbe tale servizio sul mercato;

DATO ATTO che il Comune di Micigliano è in attesa delle credenziali di accesso per l'utilizzo della piattaforma elettronica di cui trattasi da parte della V Comunità Montana del Montepiano Reatino ;

CHE CONSIDERATA l'urgenza per il riaffidamento del contratto di cui trattasi per i motivi esplicitati nelle premesse della deliberazione di G.M. n.55/2019 è stato richiesto per le vie brevi un preventivo alla Cooperativa Sociale Assistenza e Lavoro ARL sulla base del capitolato d'oneri allegato alla deliberazione sopra menzionata;

VISTO il preventivo fornito dalla Società Cooperativa Assistenza e Lavoro ARL per l'pletamento del servizio di cui trattasi , è stato acquisito al protocollo comunale al n.1256/2019 ed è dell'importo di € 15,00 orarie al netto dell'IVA;

CHE analizzata la documentazione allegata all'offerta la stessa è risultata regolare;

CHE quindi, per quanto sopra esposto ed in virtù di quanto stabilito con la deliberazione di G.M. n.55/2019, è possibile aggiudicare provvisoriamente L'EPLETAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE E VARIE, SPAZZATURE STRADE COMUNALI CAPOLUOGO, PULIZIA EDIFICI COMUNALI, COLLABORAZIONE SERVIZI CIMITERIALI RELATIVAMENTE A LAVORI EDILI- PERIODO ANNI UNO, ALLA SOCIETA' COOPATIVA ASSISTENZA E LAVORO ARL AL PRESSO DI € 15,00 NETTO L'ORA, PER UN TOTALE DI 833 ORE ANNUALI E PER UN IMPORTO NETTO DI CONTRATTO DI € 12.495,00 OLTRE IVA AL 22%;

CONSIDERATO che l'Ente procederà all'assegnazione definitiva previa verifica dell'idoneità dell'affidatario;

VISTO IL D.Lvo 50/2016 e s.m.i;

VISTO il D.L. 32/2019 del 18 aprile 2019;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

Che le premesse sopra menzionate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di aggiudicare provvisoriamente, ed ai sensi dell'allegato capitolato d'oneri, L'EPLETAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE E VARIE, SPAZZATURE STRADE COMUNALI CAPOLUOGO, PULIZIA EDIFICI COMUNALI, COLLABORAZIONE SERVIZI CIMITERIALI RELATIVAMENTE A LAVORI EDILI- PERIODO ANNI UNO, ALLA SOCIETA' COOPATIVA ASSISTENZA E LAVORO ARL AL PRESSO DI € 15,00 NETTO L'ORA, PER UN TOTALE DI 833 ORE ANNUALI E PER UN IMPORTO NETTO DI CONTRATTO DI € 12.495,00 OLTRE IVA AL 22% ;

Di prenotare la somma di € 6.986,79 necessaria per l'espletamento del servizio di cui all'oggetto per l'anno 2019, ripartita come di seguito:

- € 1.600,00 all'ex cap. 4671 bilancio 2019g.c.;
- € 3.000,00 all'ex cap. 304 bilancio 2019 g.c.;
- € 2.386,79 all'ex cap. 4875 bilancio 2019 g.c.;

Di verificare l'idoneità della Società Cooperativa Assistenza e Lavoro SRL tramite richiesta del casellario giudiziale, verificato d'ufficio il DURC della ditta che risulta regolare.

COMUNE DI MICIGLIANO

Provincia di Rieti

CAPITOLATO D'ONERI

**NORME GENERALI E DISCIPLINA ESPLETAMENTO SERVIZI DI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPAZZATURA STRADE
CAPOLUOGO, PULIZIA EDIFICI COMUNALI E COLLABORAZIONE
LAVORI EDILI PER SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO ANNI UNO**

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Emiliano Salvati*

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.

L’affidamento ha per oggetto l’affidamento dei servizi comunali esterni di seguito indicati:

- Decespugliamento e raccolta sfalci di tutti le aree verdi comunali, comprese le scarpate comunali quando l’erba raggiunge l’altezza da taglio (compreso Cimitero Comunale, campo sportivo polivalente, giardini comunali, ecc....) con esclusione degli immobili locati a terzi, quando locati;
- Eliminazione erbacce dai muri di contenimento e muretti comunali quando l’erba raggiunge l’altezza da taglio;
- Servizio di spazzatura strade comunali capoluogo e relativa raccolta materiale di risulta effettuato in modo tale da assicurare il decoro urbano in qualunque periodo dell’anno. L’affidatario dovrà garantire la pulizia ed il decoro urbano in tutte le strade del capoluogo ed all’occorrenza di quelle nella località case sparse di Micigliano tenendo conto delle condizione atmosferiche locali. La spazzatura comprende anche le aree cimiteriali, l’abbazia in caso di non locazione e tutti i cortili di proprietà comunale salvo il caso di locazione degli stessi a terzi;
- Servizio di manutenzione verde pubblico, giardini e parchi inerentemente il mantenimento della pulizia il decoro urbano;
- Servizio potatura verde pubblico;
- Servizio di piantumazione e trapianto piccole essenze dove indicato dall’Ente;
- Cura delle essenze poste nei vasi di arredo urbano del capoluogo;
- Servizio di pulizia interna edifici di proprietà comunale e relativi cortili se esistenti;
- Servizio di sgombero locali di proprietà comunali da eventuali materiali di risulta presenti;
- Servizio di collaborazione sistemazione materiale di archivi comunali;
- Espletamento di Servizi cimiteriali quali: Collaborazione con necroforo per operazioni relative alle lavorazioni edili di esumazione ed estumazione (apertura e chiusura tombe) e Tumulazione in loculo o in tomba di salme;
- Sostituzione luci votive cimiteriali fornite dall’Ente;
- Manutenzioni beni comunali ad esclusione di quelli già affidati con precedenti contratti di appalto.

I servizi richiesti devono essere eseguiti all’interno del territorio comunale capoluogo e case sparse.

L’affidatario è tenuto a procurarsi a sua cura e spese il materiale fondamentale d’impresa, oltre alle attrezzature a tutela della propria sicurezza e dei suoi dipendenti, assicurazioni, autorizzazioni per l’occorrenza, e tutto quanto necessario per eseguire le prestazioni di servizio richiesto. La prestazione richiesta all’operatore economico è integrata con quelle attrezzature fornite dall’Ente, unitamente al materiale e tutto ciò che è relativo al servizio di cui al presente capitolato.

Parte del materiale necessario per espletare il servizio sarà fornito dal Comune di Micigliano, ma la ditta affidataria dovrà prelevarlo dall’abituale fornitore individuato dal Comune (Edilmarket SRL sito nel Comune di Antrodoco). Il materiale procurato, validamente autorizzato dal Comune di Micigliano, può essere trasportato in Comune con mezzo proprio.

L’assessore responsabile del servizio, il responsabile del procedimento nonché Sindaco, Segretario Comunale ed i componenti della Giunta, effettueranno il controllo sulla regolare e corretta esecuzione dei lavori impartiti all’occorrenza e di routine eseguiti dall’affidatario, riportandone eventuali mancanze e incorrettezze.

L’aggiudicatario è tenuto a provvedere e rendere disponibile, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di cui trattasi oltre a poter

disporre delle attrezzature oggi in dotazione all'Ente Comune di Micigliano. L'amministrazione, una volta verificata l'idoneità dell'affidatario del servizio, la sua regolarità contributiva e tutto quanto altro necessario per l'aggiudicazione definitiva, provvederà, su richiesta dell'interessato aggiudicatario, alla redazione di apposito contratto di comodato d'uso gratuito delle attrezzature richieste, predisposto specificatamente. Una volta firmato il comodato d'uso gratuito, si procederà alla firma del contratto relativo all'affidamento di cui al presente capitolato d'oneri.

Il Comune di Micigliano è proprietario delle seguenti attrezzature che verranno concesse in comodato d'uso gratuito alla ditta affidataria, prima della stipula del contratto, per effettuare i vari servizi:

- N.1 Decespugliatore;
- N.1 Falciatrice comunale modificata per turbina neve e raccolta immondizia stradale;
- N.1 Pala e n.1 scope per pulizia stradale.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

La durata del contratto di dell'affidamento è di anni UNO dalla data di stipula del contratto, salvo rescissione del contratto per le cause contenute nel presente capitolato.

Essendo il Comune di Micigliano Comune con presenza di popolazione maggiormente nel periodo primavera-estate, l'affidatario svolgerà i servizi assegnati piu' o meno assiduamente a seconda dei diversi periodi dell'anno, nelle diverse festività e **PER UN TOTALE DI 833 ORE ANNUALI.**

Il costo del servizio di cui trattasi è in € 15,00 l'ora al netto di IVA e quindi € 12.495,00 annuali oltre IVa al 22%.

Le ore quantificate saranno effettuate in accordo tra l'Ente e l'appaltatore e comprenderanno ii servizi dettagliati all'art.1 del presente capitolato, con esclusione dei servizi cimiteriali che saranno effettuati all'occorrenza e liquidati alla ditta affidataria per i seguenti importi da inserire nelle fatture mensili:

- € 80,00 a prestazione per collaborazione con necroforo per operazioni di esumazione ed estumazione (apertura e chiusura tombe) con materiale fornito direttamente dalla ditta;
- € 50,00 per spostamento contenuto celletta ossario da una parte all'altra;
- € 80,00 per Tumulazione in loculo o in tomba di salme con materiale fornito direttamente dalla ditta.

Art. 3 – NOMENCLATURA.

I servizi e lavori di cui al presente affidamento vengono individuati come dal prospetto che segue:

90612000-0	Servizi di spazzamento strade
45111212-4	Lavori di sgombero
	Servizi di manutenzione parchi
77310000-7	Servizi di pulizia di edifici.
74731000-2	Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.
77310000-6	Servizi di manutenzione cimiteriale
98371111-5	

Art. 4 – ONERI DELL’AFFIDATARIO, GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. (cauzione definitiva – Art. 103 del codice dei contratti)

1. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso, la polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a

AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E MANUTENTIVA n. 109 del 13-07-2019 - Pag. 7 - COMUNE DI MICIGLIANO

terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data scadenza del contratto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese". Alla firma del contratto la ditta aggiudicatrice deve presentare polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso delle prestazioni, con somma assicurata di € 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto, con massimale di € 1.000,000,00. La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, e dei dipendenti della ditta, deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'affidamento fino al termine previsto sul contratto, salvo maggiorazione minime di legge in materia;

2. La ditta affidataria deve intervenire, per la risoluzione dei vari problemi ordinari e straordinari che si prospetteranno, **entro due ore dalla chiamata** da parte dell'Ente, salvo l'esecuzione ordinaria del servizio di che trattasi. Pertanto in concomitanza dell'inizio del servizio deve essere indicato:

numero telefonico e telefonino del responsabile della ditta e di almeno un suo dipendente;

3. La ditta aggiudicataria sarà obbligata alla redazione del Piano operativo di sicurezza POS che dovrà essere allegato al contratto dell'affidamento del presente servizio.

1.L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del condice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e **quindi ad € 1524,39**. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93; Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori ((, servizi o forniture)) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, e verrà aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.

Art. 5 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'affidatario, ai fini dell'affidamento della gestione del servizio deve eleggere proprio domicilio.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'affidatario o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO.

L'assunzione dell'affidamento di cui al presente capitolato implica, da parte dell'affidatario, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi richiesti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione ai prezzi offerti.

Art. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO D'ONERI.

L'affidatario ha l'obbligo di rispettare la normativa vigente nella materia dell'appalto di cui trattasi ed è inoltre tenuta all'osservanza delle disposizioni dettate da leggi o regolamenti che potrebbero essere emanati durante l'esecuzione del contratto, compresi quelli regionali e provinciali, oltre al rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente

connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.86 del Codice dei contratti pubblici 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva di richiedere i seguenti certificati quali mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici per l'affidatario e prima della sottoscrizione del contratto:

- a) certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Art. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del codice dei contratti pubblici, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Trova applicazione l'art. 106 dello stesso codice dei contratti pubblici.

3. I servizi affidati in subappalto o cottimo non possono formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

4. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare, alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Art. 9 – PAGAMENTI.

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza di fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente liquidate dal responsabile del servizio.

2. I mandati dovranno essere emessi entro i termini di legge nel rispetto ricevimento delle fatture elettroniche.

Art. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si applicano gli artt. 108 e 109 del codice dei contratti pubblici.

Art. 11 – TRANSAZIONE E ARBITRATO.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Art. 12 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

Parte dei servizi di cui all'oggetto sono servizi di pubblico interesse e igiene, pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati se non per dimostrata causa di forza maggiore. Non saranno considerate causa di forza maggiore scioperi, del personale che dipendessero da motivi imputabili direttamente alla ditta aggiudicataria, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In caso di sciopero del personale, la ditta aggiudicataria è tenuta comunque a garantire i servizi essenziali.

Art. 13 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno seguite le prassi del caso indicate dalla normativa vigente in materia.

Art. 14 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 53 del codice dei contratti pubblici e dagli art.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241..

Art. 15 – SPESE E TASSE.

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

Art. 16 - ONERI PER LA PROPRIETÀ

Alla proprietà spetta il compito di vigilare sui servizi svolti dalla ditta.

Art. 17 - NOTE FINALI

Il presente espletamento di servizi costituisce prestazione di servizio e lo stesso non costituisce rapporto di dipendenza con il Comune di Micigliano; il medesimo contratto potrà essere temporaneamente o definitivamente interrotto in qualsiasi momento, per carenza di fondi da parte del Comune di Micigliano per onorare lo stesso, senza spiegazione alcuna all'affidatario, e senza che lo stesso possa avanzare riserve o richieste risarcitorie o moratorie alcune, previa formale comunicazione.

ART. 18 –PENALI

L'inosservanza delle richieste impartite e la non effettuazione di parte e tutte le attività contrattate, costituisce applicabilità di penale giornaliera di importo fino a € 50,00 da versare per ogni giorno di ritardo e fino a esecuzione servizio. Il ripetersi di dette inosservanze costituisce revoca automatica del contratto ed incameramento da parte dell'Ente concedente della cauzione prestata a garanzia del contratto.

Art. 19 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

Trova applicazione il disposto di cui all'art. 106 comma 1 del codice dei contratti pubblici.

PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL

Ing. Raffaella Romagnoli

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 13-07-2019

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-07-2019 al 28-07-2019.

351

Micigliano, li 29-07-2019

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana